

ORDINANZA N° __/2023 AdSP – N° __/2023 CP

**DISPOSIZIONI CONCERNENTI LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ DI ALAGGIO E VARO NEL
PORTO DI ARBATAX**

Il Presidente dell'A.d.S.P. del Mare di Sardegna e il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Arbatax:

- VISTA la Legge 28/01/1994, n° 84 (Riordino della legislazione in materia portuale) e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO il D.Lgs. 04/08/2016 n.169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla Legge 28/01/1994 n.84;
- VISTO l'art. 6 comma 4, lettera a) della vigente Legge n° 84/94, che affida all'Autorità di Sistema Portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali. Alla medesima sono inoltre conferiti poteri di ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;
- VISTO il D.M. n. 284 del 14.07.2021, con cui il Prof. Massimo Deiana è stato nominato Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO il Decreto-legge 10.09.2021, n. 121, che modifica l'allegato A della Legge 28 gennaio 1994, n° 84, inserendo il Porto di Arbatax tra i porti dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna;
- VISTO il Regolamento (CE) n° 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO il Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n° 203 recante “Attuazione della Direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti “;
- VISTO il Codice della Navigazione approvato con R.D. 30/03/1942, n° 327 e relativo Regolamento di esecuzione (navigazione marittima) approvato con D.P.R. 15/02/1952, n° 328 e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, gli articoli 30 ed 81 del Codice della navigazione e 59 del relativo Regolamento;
- VISTO il “Nuovo Codice della Strada” (di seguito C.d.S.) approvato con D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 (in particolare gli artt. 6, comma 7 e 58) e successive modifiche e relativo

Regolamento di esecuzione e di attuazione (di seguito Reg. C.d.S.) approvato con D.P.R. 16/12/1992, n° 495 (in particolare gli artt. 8 e 213) e successive modificazioni e integrazioni;

VISTE le Circolari rispettivamente prot. 520951 in data 24 febbraio 1995 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Demanio Marittimo e dei porti - Div. XX, rubricata: "Disciplina della circolazione stradale in ambito portuale - Nuovo Codice della Strada" – prot. 5201696 in data 14 aprile 1995 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione - D.G. del Demanio Marittimo e dei porti - Div. XX, rubricata: "Disciplina della Circolazione in ambito portuale";

VISTI i Dp. prot. nn° 82/31052, 82/1059, 82/081217 e 82/028204 rispettivamente in data 2/07/1996, 22.01.1999, 26/11/2001 e 30/04/2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Reparto 2°, in materia di Sicurezza in ambito portuale;

VISTO il Dp. prot. 02.02.77217 in data 29 agosto 2006 del Comando Generale delle Capitanerie di porto;

VISTO il Dp. prot. 02.02.95025 in data 24 ottobre 2006 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto;

VISTO il D. Lgs. 27/07/1999, n° 272 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali;

VISTO il D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";

VISTA l'Ordinanza n° 28/2016 in data 14.05.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax avente ad oggetto "Regolamento per la disciplina e l'uso del Porto di Arbatax" e successive modifiche ed integrazioni;

RITENUTO che talune aree del porto di Arbatax sono sottratte alla diretta applicazione del Codice della Strada in quanto non rientranti nella corrente definizione di "strada" intesa quale "area ad uso pubblico destinata alla circolazione" di cui all'articolo 2 del sopra citato testo normativo secondo quanto affermato inoltre dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e merito in quanto non aperte alla libera fruizione di un numero indeterminato ed indiscriminato di utenti, ma costituenti aree operative portuali ad accesso limitato ai soli soggetti autorizzati;

RITENUTO necessario disciplinare la circolazione stradale e veicolare nell'ambito del porto di Arbatax assicurando inoltre l'operatività delle infrastrutture portuali (moli, banchine, scivoli di alaggio, movimentazione delle merci e delle macchine sollevatrici ad uso nautico "travel – lift") nonché la fruibilità della rete viaria portuale mediante l'attuazione di misure e procedure di sicurezza quali in particolare l'apposizione della prevista cartellonistica stradale;

CONSIDERATO che la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato;

ED INOLTRE:

VISTO l'art.6, c.4, lett. a), della citata Legge 84/94, che affida all'Autorità di Sistema Portuale compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, promozione e controllo delle operazioni portuali e delle altre attività commerciali e industriali esercitate nei porti, con potere di regolamentazione e ordinanza anche in riferimento alla sicurezza rispetto ai rischi di incidenti connessi a tali attività;

- VISTO il Codice Internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (I.S.P.S.);
- VISTO il Regolamento (CE) n. 725/2004 del 31.03.2004 relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali;
- VISTO il Piano di Security dell'impianto portuale ITATX 003, costituito dalla Banchina Sud del Porto di Arbatax, approvato con Decreto n. 17829/2018 della Capitaneria di Porto di Cagliari, che individua la SAIPEM S.p.A., in qualità di abituale utilizzatore della stessa, quale soggetto incaricato di effettuare l'attività di security;
- E ANCORA:
- VISTA l'Ordinanza n. 2/2022 AdSP – n. 1/2022 CP, emanata congiuntamente dall'Autorità e dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax, inerente alla regolamentazione dell'accesso e del transito veicolare nel Porto di Arbatax;
- RITENUTO necessario provvedere, al fine di garantire la sicurezza delle operazioni portuali di alaggio e varo nella "Darsena cantieristica", già disciplinate con Ordinanza n. 28/2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo del Porto di Arbatax mediante l'emanazione del "Regolamento per la disciplina e l'uso del Porto di Arbatax" e successiva modifica di cui all'Ordinanza n. 23/2018 del 03.04.2018, ad una riconfigurazione degli spazi ad uso pubblico e degli spazi in concessione nella zona;
- RITENUTO necessario procedere alla suddetta risistemazione in quanto il notevole afflusso turistico, soprattutto nel periodo estivo - dovuto alla presenza, in adiacenza degli scali di alaggio, di attività connesse alla nautica da diporto e turistico-ricreative - comporta un'interferenza tra le manovre dei mezzi di sollevamento ed il transito di persone ed autovetture private, con i conseguenti rischi per l'incolumità delle persone ed intralcio e pericolo per le operazioni portuali;
- RITENUTO inoltre necessario, nelle more della realizzazione dei nuovi travel-lift nella Banchina di Riva del Porto di Arbatax, disciplinare il transito dei travel-lift nella Banchina Sud, temperando gli interessi dei cantieri navali presenti nelle aree retroportuali e nella zona industriale con le esigenze di security portuale in capo alla Soc. SAIPEM S.p.A.
- VISTI gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione e 59 del Regolamento di Esecuzione (parte marittima);
- VISTO l'art. 542 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione;
- VISTI gli atti d'ufficio;

RENDONO NOTO

Nelle more della realizzazione dei nuovi scali d'alaggio sulla Banchina di Riva del Porto di Arbatax, il transito dei mezzi adibiti a trasporto di unità navali (*Travel-Lift*, carrelloni etc.) presso la Banchina Sud, dalla Darsena Cantieristica ai cantieri ubicati nelle aree retrostanti la Banchina di Riva e nella zona industriale e viceversa, dovrà avvenire con le modalità indicate nella presente Ordinanza.

ORDINANO

Articolo 1

(Adempimenti per il transito presso la banchina Sud)

In ottemperanza al Piano di Security vigente sulla Banchina Sud del Porto di Arbatax, gli utilizzatori

dei mezzi di cui al Rende Noto potranno accedere al predetto impianto portuale previa comunicazione scritta al PFSO della Soc. SAIPEM S.p.A., indicante gli estremi dei documenti delle persone e dei mezzi.

La comunicazione dovrà essere inviata al PFSO con almeno 24 ore di anticipo dal soggetto responsabile dell'operazione, individuato nel gestore del travel-lift ovvero, in alternativa, nel gestore del contratto di nolo, nell'eventualità di nolo a caldo o a freddo.

Entro le successive 12 ore, il PFSO dovrà restituire, al responsabile delle operazioni, la comunicazione di cui al comma 1 debitamente vistata per presa visione, nonché, se necessario, le eventuali modalità di esecuzione delle operazioni in materia di *Safety* e *Security*.

La suindicata tempistica potrà essere ridotta al fine di garantire il pronto utilizzo dei suddetti scali d'alaggio/varo per eventuali unità in emergenza (a rischio affondamento).

Articolo 2

(Obblighi del Concessionario)

Qualora la Banchina Sud risulti interessata da operazioni commerciali o ingombri che impediscano il transito dei mezzi di cui al Rende Noto, la Soc. SAIPEM S.p.A. dovrà individuare, nel rispetto della tempistica e delle modalità di cui all'articolo 1, un percorso all'interno degli spazi in concessione demaniale marittima retrostanti il predetto impianto portuale, avendo cura di comunicare ai soggetti richiedenti le modalità di esecuzione delle operazioni in materia di *Safety* e *Security*.

Articolo 3

(Transito veicoli o trasporti eccezionali)

Qualora risulti necessario l'accesso ed il transito nella Banchina Sud di veicoli eccezionali o adibiti a trasporti eccezionali, l'operazione potrà essere effettuata con le modalità di cui agli articoli 1 e 2 della presente Ordinanza.

Articolo 4

(Disciplina degli spazi presso la Darsena Cantieristica e Peschereccia)

Le aree retrostanti i bacini di alaggio e varo, individuate nell'allegata planimetria, sono destinate allo svolgimento delle manovre in sicurezza delle operazioni di alaggio, varo e trasferimento.

Le restanti aree scoperte della Darsena Cantieristica e peschereccia sono destinate all'uso pubblico ed, in particolare, alla sosta temporanea delle autovetture da parte dei frequentatori del porto.

Articolo 5

(Integrazioni)

Il presente provvedimento integra il "Regolamento per la disciplina e l'uso del Porto di Arbatax" approvato con l'Ordinanza n° 28/2016 in data 14.05.2016 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax nonché l'Ordinanza congiunta n. 2/2022 AdSP - n. 1/2022 CP, "Regolamentazione dell'accesso e del transito veicolare nel Porto di Arbatax" e abroga eventuali articoli contrastanti.

Articolo 6

(Sanzioni)

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, compresi gli attuali concessionari e gli eventuali futuri concessionari di spazi interessati dal presente provvedimento.

L'inosservanza del presente provvedimento, salvo che il fatto non costituisca reato ovvero diverso

illecito amministrativo, sarà punita ai sensi dell'articolo 1174 e/o dall'articolo 1161 del Codice della Navigazione.

Articolo 7
(Disposizioni finali)

La presente Ordinanza è pubblicata sull'Albo pretorio e, permanentemente, nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna nonché affissa all'albo dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Arbatax e pubblicizzata nella sezione *Ordinanze* del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/arbatax.

Cagliari/Arbatax, _____

**IL PRESIDENTE DELL'ADSP DEL MARE
DI SARDEGNA**

Prof. Avv. Massimo DEIANA

**IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO
DI ARBATAX**

T.V. (CP) Mattia CANIGLIA
*Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del D.Lgs. 07.03.2005, n° 82*